

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3840

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER, SCHULLIAN

Modifiche all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e altre disposizioni in materia di estensione del diritto ai trattamenti pensionistici di reversibilità ai conviventi di fatto

Presentata il 18 maggio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — la legge recentemente approvata e in attesa di promulgazione delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina delle unioni civili tra persone maggiorenni dello stesso sesso e delle convivenze di fatto tra persone maggiorenni, non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile.

Tra i principi e criteri direttivi di delega per le convivenze di fatto, è prevista l'estensione di alcuni diritti, previsti dal codice civile per i coniugi, ai conviventi sostanzialmente in materia di diritto alla salute, diritto di abitazione, impresa familiare, interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, risarcimento del danno e diritto agli alimenti, tutte temati-

che che, nel corso degli anni, sono state oggetto della giurisprudenza tanto da aver ormai determinato orientamenti giurisprudenziali consolidati.

È rimasta aperta, invece, sostanzialmente per problemi di copertura finanziaria, la tematica dell'estensione del diritto alla pensione di reversibilità anche ai conviventi di fatto, purché ovviamente la convivenza di fatto non sia stata precedentemente interrotta, mentre è prevista nella legge di delega sulle unioni civili. La giurisprudenza costituzionale è ormai costante nel riconoscere alcuni diritti anche ai conviventi *more uxorio*, ma la Corte costituzionale ha anche costantemente affermato che « la convivenza *more uxorio* è diversa dal vincolo coniugale » e a questo non mec-

canicamente assimilabile al fine di desumerne l'esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento (sentenza n. 352 del 2000).

Il matrimonio, infatti, secondo la Corte, forma oggetto della specifica previsione contenuta nell'articolo 29 della Costituzione, che lo riconosce elemento fondante della famiglia come società naturale, mentre il rapporto di convivenza assume anch'esso rilevanza costituzionale, ma nell'ambito della protezione dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali meritevoli della tutela garantita dall'articolo 2 della Costituzione.

Da tutto ciò deriva, quindi, l'esigenza dell'intervento del legislatore per non lasciare ancora una volta che sia la magistratura a dirimere nei tribunali la questione dei diritti dei cittadini italiani lesi.

La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di estendere ai conviventi di fatto, come definiti nella legge sulle unioni civili, il diritto alla pensione di reversibilità in caso di morte del convivente, al pari dei coniugi, purché la convivenza non sia stata interrotta in precedenza al decesso di uno dei conviventi.

L'articolo 1, dunque, intende garantire anche ai conviventi di fatto l'accesso alla pensione di reversibilità del convivente defunto, attraverso una modifica all'articolo

13 del regio decreto-legge n. 636 del 1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1272 del 1939, a condizione che la convivenza non sia stata precedentemente interrotta.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria della proposta di legge, quantificata indicativamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in 1,5 miliardi di euro annui.

Ad oggi le pensioni di reversibilità ammontano complessivamente a 40 miliardi di euro annui.

Tuttavia non è possibile fare un calcolo esatto per quantificare l'onere derivante dalla proposta di legge, al pari di quanto è avvenuto per il calcolo delle pensioni di reversibilità per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, nel quale si è preso a paragone l'istituto tedesco della *Lebenspartnerschaft* per fare una simulazione. A tale fine si individua una copertura ampia, pari a circa 1,5 miliardi di euro annui, alla quale si provvede mediante le risorse derivanti dal completo assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche degli immobili non locati, ai fini dell'imposta municipale unica, che contribuiscono dunque a formare il reddito per l'intero loro valore, in luogo dell'attuale previsione del 50 per cento, introdotta con la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Diritto alla pensione di reversibilità per i conviventi di fatto).

1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « al coniuge » sono inserite le seguenti: « , al convivente di fatto a condizione che la convivenza non sia cessata prima della morte del pensionato o dell'assicurato »;

b) al secondo comma, lettera *a)*, dopo le parole: « al coniuge » sono aggiunte le seguenti: « o al convivente di fatto a condizione che la convivenza non sia cessata prima della morte del pensionato o dell'assicurato »;

c) al sesto comma, dopo la parola: « coniuge » sono inserite le seguenti: « né convivente di fatto a condizione che la convivenza non sia cessata prima della morte del pensionato o dell'assicurato ».

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 1,5 miliardi di euro annui, si provvede mediante le risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Al comma 9 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento » sono sostituite dalle seguenti: « concorre interamente alla formazione della base imponi-

bile dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle relative addizionali ».



17PDL0042220